

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 1 DIRITTO DI PRESENTARE INTERROGAZIONI E MOZIONI

1. Ciascun Consigliere ha diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. L'interrogazione consiste nella richiesta scritta o verbale rivolta al Sindaco o a ciascun Assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.
3. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta per iscritto al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco o della Giunta su questioni di particolare rilievo per l'Amministrazione Comunale.
4. Nell'interrogazione ed interpellanza deve essere indicato se si chiede la risposta per iscritto. In mancanza di indicazione la risposta viene data oralmente.
5. Le interrogazioni e le interpellanze comportano l'obbligo di risposta da parte del Sindaco o dell'Assessore, nel successivo Consiglio Comunale, sia se presentate durante il Consiglio Comunale o prima. Copia della risposta viene consegnata al Consigliere interrogante nel rispetto dei termini di legge.
6. Al Consigliere interrogante/interpellante viene data la possibilità di dichiarare la soddisfazione o l'insoddisfazione e di illustrarne brevemente i motivi.
7. Il Sindaco può richiedere la presenza in aula del funzionario preposto all'ufficio interessato.
8. La mozione consiste in una proposta tendente a provocare un giudizio sulla condotta e sull'azione del Sindaco e della Giunta.
9. Ciascun Consigliere può proporre che una mozione venga iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, purchè venga presentata prima della diramazione dell'invito di convocazione o se già decorsi dieci giorni dalla sua presentazione. A tal fine fa fede la data di assunzione al Protocollo dell'Ente.
10. Le interrogazioni, le interpellanze formulate in modo scorretto, offensivo o contrario alle norme di legge vengono rigettate.

Art. 2 DIMISSIONI

1. In caso di dimissioni dalla carica di Consigliere le dimissioni indirizzate al rispettivo Consiglio devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Sono immediatamente efficaci, sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto. Il Consiglio entro dieci giorni deve provvedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni.

Art. 3 DECADENZA

1. Quando successivamente alla elezione si verifichi nei confronti di uno dei Consiglieri qualcuna delle condizioni previste dalla Legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge il Consiglio Comunale la contesta al Consigliere interessato.
2. Il Consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.
3. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il Consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.
4. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il Consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.
5. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.
6. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

Art. 4 COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

1. Tutti i Consiglieri debbono appartenere ad un gruppo Consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno 3 Consiglieri; può essere altresì costituito da un numero inferiore qualora si tratti di unici eletti in lista che ha partecipato alla consultazione elettorale Comunale.
3. Ciascun Consigliere può dichiarare, nel corso della prima seduta Consiliare, a quale gruppo intende appartenere. In mancanza si considera appartenere allo stesso gruppo di Consiglieri eletti nella medesima lista.
4. I Consiglieri che non desiderano costituire gruppo proprio possono costituire gruppo misto.
5. Il Consigliere che nel corso della legislatura intende aderire a gruppo diverso deve effettuare, nel corso di una seduta Consiliare, apposita dichiarazione, scritta o verbale. Della dichiarazione viene dato atto nel verbale di seduta. L'adesione al nuovo gruppo avverrà d'intesa con lo stesso.

Art. 5 PRESIDENZA DEI GRUPPI

1. Nel corso della prima seduta, con dichiarazione inserita a verbale, o successivamente, ciascun gruppo provvede alla designazione del proprio capogruppo.
2. In mancanza di designazione assume le funzioni di capogruppo il Consigliere che ha ottenuto la maggior cifra elettorale nel corso della consultazione elettorale Comunale.

3. In caso di assenza o impedimento del capogruppo, il gruppo designerà un capogruppo provvisorio.

Art 6 CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI CONSILIARI

1. La conferenza è costituita da tutti i capigruppo consiliari presenti in Consiglio Comunale.
2. Ad essa compete l'informazione preventiva sulle problematiche di pertinenza del Consiglio Comunale, l'esame dello svolgimento dei lavori delle commissioni consiliari, il confronto delle varie posizioni in ordine a determinati oggetti.
3. La conferenza viene convocata dal Sindaco di propria iniziativa o su richiesta di presidenti di almeno due gruppi consiliari.
4. La conferenza di regola si riunisce in seduta non pubblica in un locale presso la sede municipale.
5. Può partecipare, su richiesta, il Segretario Comunale o suo delegato.

Art. 7 COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale può sempre procedere alla costituzione di commissioni permanenti, composte in modo da rispecchiare la composizione dei gruppi per materie determinate, con compiti istruttori o consultivi, con l'obbligo di relazionare almeno una volta all'anno al Consiglio Comunale sul lavoro svolto.
2. Le commissioni si riuniscono in sede referente per l'esame delle questioni sulle quali devono riferire al Consiglio Comunale; in sede consultiva per esprimere pareri; in sede redigente nel caso debbano elaborare un testo normativo da sottoporre all'approvazione del Consiglio senza dichiarazione di voto dei singoli articoli.

Art. 8 COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Le commissioni permanenti sono costituite in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi presenti in Consiglio.
2. Il Consiglio Comunale provvede con propria deliberazione alla costituzione delle commissioni. La designazione avviene entro 90 giorni dall'elezione del Consiglio. In mancanza, previa diffida, il Sindaco procede comunque alla loro costituzione.
3. Le Commissioni organizzano i lavori secondo il metodo della programmazione. A tal fine stabiliscono il calendario dei lavori per un tempo determinato non superiore a 3 mesi. Il calendario individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione.
4. Ogni commissione elegge, nel proprio seno, un presidente il quale svolge funzioni propulsive e di ordine ed un segretario il quale cura la verbalizzazione di lavori.
5. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche.
6. Le riunioni sono valide con la presenza della metà dei membri. Le proposte sono approvate quando ottengono la maggioranza dei voti espressi.

7. Le dimissioni del presidente e dei membri vengono presentate al Consiglio Comunale per iscritto e divengono irrevocabili al momento della surroga da parte del medesimo.

Art. 9 COMMISSIONI CONSILIARI DI INDAGINE

1. Per l'effettuazione di indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili all'attività del Comune, il Consiglio Comunale può costituire di volta in volta, apposite commissioni d'indagine.
2. Le Commissioni d'indagine possono invitare qualsiasi persona in grado di fornire elementi utili a presentarsi al fine di deporre sui fatti oggetto dell'indagine. Possono inoltre chiedere al Sindaco l'intervento dei funzionari preposti a uffici dell'amministrazione o ad aziende speciali. E' fatto obbligo di riservatezza.
3. L'indagine si conclude con un documento nel quale vengono indicati i risultati acquisiti.
4. Ogni Commissione di indagine, è composta di tre consiglieri, due designati dalla maggioranza ed uno designato dalla minoranza

Art.10 SESSIONI CONSILIARI E SEDE DELLE RIUNIONI

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria e straordinaria secondo quanto previsto dalla legge e dallo Statuto.
2. Le riunioni del Consiglio si tengono nella sala del palazzo Comunale allo scopo destinata.
3. Per speciali circostanze o per giustificati motivi la Giunta Comunale, può, di volta in volta determinare che la riunione abbia luogo in altra sede.

Art. 11 ORDINE DEL GIORNO

1. Il Sindaco stabilisce la data di convocazione e l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale.
2. Devono essere poste all'ordine del giorno tutte le proposte di deliberazione per le quali si sia conclusa la fase istruttoria.

Art. 12 L'AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale, con l'elenco degli argomenti / proposte da trattare, deve essere consegnato nei termini e secondo le norme dello Statuto.
2. Qualora un Consigliere risieda fuori dal Comune, deve segnalare alla Segreteria (entro 10 giorni dalla convalida della sua elezione o dalla data di emigrazione), l'indirizzo nell'ambito del Comune presso il quale possono essergli recapitati gli avvisi di convocazione fermo restando l'obbligo da parte del Comune di provvedere ugualmente alla notifica a mezzo del servizio postale o del messo presso il luogo di residenza del Consigliere stesso.

Art. 13 NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE.

1. Il Consiglio Comunale e' in numero legale, quando è presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati, salvo i casi in cui sia prevista espressamente dalla legge la presenza di un maggior numero di Consiglieri.

Art. 14 SEDUTE DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. E' seduta di seconda convocazione quella che succede in altro giorno ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale.
2. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle Commissioni delle quali siano membri.
3. Il giorno della seconda convocazione deve risultare dall'avviso di prima convocazione che dovrà essere rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti alla prima convocazione.

Art. 15 PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche tranne i casi in cui la pubblicità possa risultare di nocimento al diritto alla riservatezza o ad altri interessi giuridicamente rilevanti.
2. La pubblicità o la segretezza dei lavori Consiliari di norma dovrà risultare dall'ordine del giorno.
3. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Presidente di passare durante la seduta pubblica, in seduta segreta, qualora ritenga che la pubblicità possa far sorgere un evento pregiudizievole. Stessa facoltà è riservata al Consiglio Comunale, quando la decisione è presa a maggioranza dei presenti.

Art. 16 PRESIDENZA DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute dal Sindaco, salvo i casi in cui la Legge e lo Statuto dispongano diversamente.
2. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco o del Vicesindaco, la presidenza spetta ad un assessore a partire dal più anziano in ordine di età.

Art. 17 ATTRIBUZIONE DEL PRESIDENTE RISPETTO ALL'ASSEMBLEA ED AI CONSIGLIERI

1. Il Presidente, durante le sedute del Consiglio Comunale, mantiene l'ordine, fa osservare il presente regolamento, concede la parola, annuncia il risultato delle votazioni.
2. Spetta al Presidente richiamare i Consiglieri che, con il loro contegno, turbano l'ordine della seduta.

3. Dopo ripetuti richiami, il Presidente può proporre all'assemblea di mettere ai voti, per alzata di mano e senza discussione, l'esclusione dall'aula, per tutto il resto della seduta, del Consigliere richiamato il quale ha facoltà di spiegare le ragioni del suo comportamento.
4. Qualora il Consigliere non abbandoni l'aula, il Presidente sospende la seduta e dà al personale di polizia, presente, le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.

Art. 18 ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE RISPETTO AL PUBBLICO

1. Il pubblico, che assiste alle sedute nello spazio ad esso riservato, deve garantire lo svolgimento tranquillo della seduta.
2. Il Presidente sospende la seduta e ordina l'allontanamento di chiunque turbi l'ordine.
3. In caso di oltraggio fatto al Consiglio o a qualunque dei suoi membri nell'espletamento delle loro funzioni, il Presidente provvede a denunciare l'autore all'autorità giudiziaria competente.

Art. 19 VERIFICA DEL NUMERO LEGALE E DESIGNAZIONE SCRUTATORI

1. Il Presidente, all'ora indicata nell'avviso di convocazione, dispone l'appello nominale e, verificato il numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta l'adunanza procede quindi alla designazione di tre scrutatori tra cui almeno uno appartenente alla minoranza, i quali assistono il Presidente nello spoglio dei voti, con lui accertano il risultato delle votazioni.
2. Qualora entro 30 minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione i Consiglieri presenti in aula non risultino in numero legale per la validità dell'adunanza, il Presidente la dichiara deserta e ne fa dare atto nel verbale.
3. Nel corso della seduta il Presidente non è più obbligato a verificare la presenza del numero legale dei Consiglieri: se al momento di una votazione il numero dei Consiglieri presenti risulta inferiore a quello necessario per la validità dell'adunanza, il Presidente, dopo aver sospeso la seduta per un massimo di cinque minuti, verificata la presenza del numero legale di Consiglieri, riprende l'adunanza, ovvero nel caso il numero legale non si sia ricostituito, la dichiara sciolta.

Art. 20 PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE E VERBALIZZAZIONE

1. Alle riunioni del Consiglio Comunale partecipa il Segretario Comunale il quale esprime parere di legittimità sulle proposte di deliberazione all'ordine del giorno del Consiglio e sui relativi emendamenti avanzati.
2. La redazione del verbale viene disposta dal Segretario Comunale, il quale è tenuto a riportare sinteticamente gli interventi dei Consiglieri. Qualora un Consigliere chieda che venga riportato integralmente il suo intervento deve consegnarlo per iscritto al Segretario o dettarlo. Il Segretario è tenuto alla lettura dell'intervento dettato.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche in caso di utilizzo di sistemi di registrazione.

4. I Consiglieri possono chiedere l'audizione delle registrazioni, previa richiesta scritta, entro 30 giorni dalla seduta. Le audizioni saranno possibili solo in presenza di un funzionario delegato.
5. In caso di vacanza, assenza o impedimento, le funzioni del Segretario Comunale sono svolte dal Vicesegretario Comunale. In caso di assenza obbligatoria in corso di seduta, le funzioni di Segretario sono svolte da un Consigliere o Assessore, all'uopo nominato

Art. 21 ORDINE DEI LAVORI

1. Normalmente la seduta inizia con l'approvazione del processo verbale: il verbale è dato per letto all'assemblea e viene approvato con votazione a scrutinio palese .
2. Il Presidente, subito dopo l'approvazione del processo verbale, comunica all'assemblea i messaggi e le lettere pervenute di rilevante importanza ed annuncia le risposte scritte ad interrogazioni già presentate; annuncia, altresì, le interrogazioni e le mozioni pervenutegli.
3. Successivamente i Consiglieri possono avanzare interrogazioni o proporre mozioni su fatti di particolare rilevanza che esprimano sentimenti ed opinioni del Consiglio: queste ultime, se ritenute ammissibili dall'assemblea, danno luogo a dibattito e successiva votazione.
4. Nei casi eccezionali e di urgenza il Consiglio Comunale può discutere anche di un solo argomento posto all'o.d.g..
5. Il Consiglio in corso di seduta può proseguire i lavori oltre la mezzanotte.
6. Ciascun Consigliere può richiedere di variare l'ordine del giorno degli argomenti scritti: sulla richiesta decide il Consiglio.

Art. 22 NORME PER LA DISCUSSIONE

1. Nessuno può parlare senza aver chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente. Il Consigliere parla rivolgendosi all'intero Consiglio anche quando si tratti di rispondere ad argomentazioni di altro Consigliere e ribattere a riferimenti personali.
2. Nessuno può interloquire mentre altri ha la parola, nè è permesso interrompere il Consigliere.
3. I Consiglieri durante i loro interventi devono attenersi all'oggetto posto in discussione: ogni Consigliere può intervenire per non più di dieci minuti nella discussione dell'oggetto in esame, tranne che per mozioni d'ordine, per proporre, questioni di carattere pregiudiziale o sospensivo, oppure per fatto personale.
4. Il Consigliere ha il diritto ad una eventuale replica per un periodo di tempo non superiore ai cinque minuti.
5. Il Presidente dirige e modera la discussione sugli argomenti nell'ordine prestabilito facendo osservare il regolamento: se un Consigliere turba con il suo contegno la libertà della discussione e l'ordine della seduta, il Presidente, dopo averlo richiamato per due volte, gli interdice la parola.

6. Contro ogni determinazione del Presidente circa l'ordine e la disciplina dell'assemblea, ciascun Consigliere ha facoltà di appellarsi al Consiglio che decide senza discussione per alzata di mano, a maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art. 23 QUESTIONE PREGIUDIZIALE O SOSPENSIVA

1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non si debba discutere perché mancano i requisiti normativi o vi è stata imprecisione nella formulazione dell'oggetto, o mancano i presupposti formali e procedurali, o la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba essere rinviata al verificarsi di scadenze determinate, può essere proposta anche da un solo Consigliere prima o nel corso della discussione. Il tempo per l'illustrazione è di cinque minuti a questione è discussa prima che inizi o continui la discussione, che comunque non può proseguire finché la questione non sia stata risolta.
2. In questi casi possono parlare, dopo la proposta soltanto un oratore a favore e uno contro, per non più di cinque minuti ciascuno. Il Consiglio decide per alzata di mano, a maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art. 24 MOZIONE D'ORDINE

1. I richiami riguardanti il regolamento o l'ordine del giorno, o la priorità di una discussione o di una votazione hanno la precedenza sulla questione principale.
2. In questi casi non possono parlare, dopo il proponente, che un oratore a favore e uno contro e per non più di cinque minuti ciascuno.
3. Il Consiglio decide per alzata di mano.

Art. 25 FATTO PERSONALE

1. E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse.
2. In questo caso, chi chiede la parola deve indicare in che consista il fatto personale: il presidente decide.
3. Se il Consigliere insiste, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano, a maggioranza dei Consiglieri presenti.
4. Non è ammesso sotto pretesto di fatto personale, ritornare sulla discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o comunque discuterli.

Art. 26 PRESENTAZIONE DI ORDINI DEL GIORNO E EMENDAMENTI

1. Durante la discussione possono essere presentati ordini del giorno concernenti il contenuto della proposta di deliberazione, che ne determinino il concetto o servano d'istruzione agli Uffici nel caso di rinvio agli stessi per ulteriore esame; possono essere presentati altresì emendamenti al testo proposto ed agli emendamenti già avanzati.

2. Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione o lo svolgimento di ordini del giorno o emendamenti che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione, ovvero siano preclusi da precedenti deliberazioni e può rifiutare di metterli in votazione: se il proponente insiste, il Consiglio decide senza discutere per alzata di mano.
3. Gli emendamenti che modifichino l'aspetto tecnico della proposta di deliberazione debbono riportare, prima della votazione, il parere di legittimità del Segretario Comunale. E' comunque data facoltà al proponente di ritirare l'argomento della trattazione.
4. La proposizione di emendamenti che importino variazione di spesa rispetto alla proposta, debbono indicare i mezzi per farne fronte, ovvero la loro destinazione.

Art. 27 CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE E DICHIARAZIONE DI VOTO

1. Quando tutti i Consiglieri che hanno chiesto di parlare hanno espresso il loro pensiero sull'argomento in trattazione, la discussione viene dichiarata chiusa dal Presidente.
2. Prima della votazione finale è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti, a un Consigliere per gruppo e altrettanto al Consigliere che intende esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio gruppo.
3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 28 ORDINE E FORME DI VOTAZIONE

1. Nel caso di presentazione di ordini del giorno o di emendamenti, la votazione sopra un determinato argomento ha luogo nel seguente ordine:
 - gli emendamenti in ordine cronologico di presentazione e, comunque, prima degli ordini del giorno;
 - gli ordini del giorno in ordine cronologico di presentazione, dopo gli emendamenti.
2. Il presidente può derogare l'ordine di votazione quando ciò si riveli utile per la chiarezza della votazione stessa.
3. Qualora si debba procedere alla votazione di oggetti complessi o articolati, il Consiglio può decidere di procedere alla votazione per parti, per singoli articoli o per punti del dispositivo.
4. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese o a scrutinio segreto.
5. Le votazioni a scrutinio palese avvengono per alzata di mano, salvo che metà dei Consiglieri presenti chiedano la votazione per appello nominale.
6. Le votazioni a scrutinio segreto si effettuano deponendo nell'urna apposita scheda.

Art. 29 PROCEDURA DELLA VOTAZIONE ED ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1. Il Consiglio Comunale vota in modo palese ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone nonché di altre deliberazioni ove sia preminente, a giudizio di chi presiede il

Consiglio, l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del Consigliere.

2. Salvo i casi previsti dalla legge e dallo Statuto tutte le votazioni riguardanti persone avviene in modo segreto.
3. L'obbligo di astenersi dal prendere parte alle deliberazioni, previsto da norme di Legge, comporta anche l'obbligo da parte del Consigliere o del Segretario interessato ad allontanarsi dall'aula e non partecipare alla discussione dell'argomento.

Art. 30 APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con la presenza prevista del precedente art. 13 e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo, quanto previsto dal 6° comma del presente articolo o espressa diversa disposizione legislativa.
2. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.
3. I Consiglieri presenti nell'aula che non partecipano ad una votazione sono considerati astenuti, al pari di coloro che lo dichiarano e si computano nel numero necessario per la legalità della seduta, ma non si computano per determinare la maggioranza dei voti.
4. Nella votazione a scrutinio segreto le schede bianche, le non leggibili e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti.
5. Nel caso di nomine, qualora si proceda a scrutinio segreto e salvo il caso di espressa difforme previsione legislativa o statutaria, risulteranno eletti colui o coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti sino a coprire i posti previsti: qualora sia prescritta la rappresentanza delle minoranze e nella votazione non sia riuscito eletto alcun Consigliere di minoranza, saranno proclamati eletti in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti i Consiglieri della maggioranza, colui o coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti sino a coprire i posti previsti.
6. Le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti assegnati, voto che deve essere accertato separatamente.

Art. 31 PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DELLE VOTAZIONI E RINNOVAZIONE DELLE VOTAZIONI IRREGOLARI

1. Il risultato della votazione del Consiglio è proclamato dal Presidente.
2. Quando si verificano irregolarità nelle votazioni, il Presidente, valutate le circostanze, può annullarle e disporre l'immediata rinnovazione.

Art. 32 CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta si riunisce normalmente una volta alla settimana in un giorno prestabilito.

2. Gli atti proposti alla Giunta devono essere depositati in segreteria, muniti dei prescritti pareri obbligatori, almeno un giorno prima.
3. In casi di urgenza, la Giunta può essere convocata anche due ore prima, indicando l'oggetto da trattare.

Art. 33 SEDUTE

1. Le sedute della Giunta sono valide con l'intervento della metà dei componenti.
2. Esse non sono pubbliche e sono presiedute dal Sindaco o dall'Assessore che legalmente lo sostituisce ai sensi dello Statuto.
3. Alle sedute partecipano i responsabili dei servizi e degli uffici per illustrare alla Giunta il contenuto delle proposte di delibere da adottare ciascuno nel proprio ambito di competenza.
4. Su richiesta del Sindaco, di un Assessore e del Segretario Comunale possono partecipare alle sedute i Consiglieri Comunali, il revisore della attività economico-finanziaria e i cittadini interessati.

Art. 34 ASSISTENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale partecipa alla seduta della Giunta e cura la redazione dei verbali direttamente o coadiuvato da altro funzionario per la mera stesura materiale dei verbali.

Art. 35 VERBALI

1. I verbali della Giunta sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Comunale.

Art. 36 DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni di Giunta sono adottate a scrutinio palese. Gli assessori non possono partecipare alla discussione e alla votazione su argomenti cui siano interessati tranne che per rimborsi di spese di missione, diarie ed indennità di presenza.
2. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Gli astenuti si computano ai fini della validità della seduta ma non si computano per determinare la maggioranza dei voti.
3. Le motivazioni di voto contrario o dell'astensione devono essere espresse da ciascun assessore e vanno riportate a verbale.

Art. 37 ESEGUIBILITÀ

1. Le deliberazioni della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti, voto che deve essere accertato separatamente.

Art. 38 INTERPRETAZIONE DELLE NORME

1. L'interpretazione delle norme del presente regolamento è demandata al Sindaco, sentito il Segretario Comunale.

Art. 39 CASI NON ESPRESSAMENTE PREVISTI DAL REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto dal regolamento il Consiglio deciderà a maggioranza dei presenti, salvo il rinvio, ove possibile, alla giurisprudenza costante.